



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Roma Capitale

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale
SEDE

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

e p.c.:

Regione Lazio

Direzione Generale
Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona.
Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un nuovo stadio in località Pietralata, presentato dalla Soc. A.S. Roma S.p.A.

Con riferimento alla nota prot. n. QI/2022/0170280 del 12/10/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 1002862 del 13/10/2022, di codesta Direzione Pianificazione Generale di Roma Capitale, con la quale si indice la Conferenza di Servizi preliminare sull'intervento in oggetto, si comunica quanto segue.

Dall'esame della documentazione progettuale, si conferma quanto evidenziato dal soggetto proponente dell'intervento, nell'elaborato denominato *FAT-G-G-102-0-A4 – Prefattibilità Ambientale*, ovvero che l'opera in argomento è tra quelle ricadenti nella tipologia di cui all'Allegato IV, punto 7, lettera b), della parte II del D.Lgs. n. 152/06 ed è pertanto da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. a norma dell'art. 19 del Decreto sopra richiamato.

Tuttavia, considerata l'entità dell'opera e il contesto ambientale di riferimento, anziché in procedura di Verifica, si ritiene opportuno che la Società proponente attivi, successivamente alla conclusione della conferenza di servizi preliminare, direttamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), anche per una maggiore economia sulla tempistica dell'iter procedurale.

Si rappresenta che ai fini della procedibilità dell'istanza di V.I.A. è necessario che l'Autorità Procedente accerti in maniera preliminare presso la competente Autorità, la necessità di sottoporre l'intervento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 13 del D.Lgs. n. 152/06 in quanto l'art. 10, comma 5, dello stesso decreto prevede che *"Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. **Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS**"*.

Infine, conformemente ai disposti di cui al punto 6.2 della D.G.R. n. 884/2022 recante "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale",

sotto il profilo urbanistico si evidenzia che **“La conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell’istanza di VIA, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale. L’istanza di VIA può essere tuttavia presentata anche per i progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale (cd. variante “semplificata”),¹ Se la realizzazione dell’intervento è subordinata, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, all’istanza di VIA sono allegati un atto di indirizzi dell’organo politico collegiale (ad es. deliberazione di giunta) che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante, ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il progetto preliminare (ad es. per le opere pubbliche o di pubblica utilità come previsto dall’art. 19 del d.P.R. 327/2001). Tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall’amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell’istanza”.**

Ai fini dell’attivazione della suddetta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, si invita la Società proponente ad inoltrare apposita istanza, corredata da adeguati elementi informativi, come da modulistica disponibile sulla pagina “Valutazione Impatto Ambientale” del sito web istituzionale <http://www.regione.lazio.it>.

RC

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Paola Pelone

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

¹ ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 “progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico”, art. 19 del D.P.R. 327/2001 “progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche”, art. 34 del d.lgs. 267/2000 “accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico”, art. 208 del d.lgs. 152/2006 “nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico”; art. 242 del d.lgs. 152/2006 “Interventi di bonifica”; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 “Opere del servizio idrico integrato”; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 “Impianti di cogenerazione”; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 “Infrastrutture lineari energetiche”.